

Riflessioni sui disegni di legge n. 838, d’iniziativa dei senatori Lisei, Balboni, Giorgis, De Cristofaro, Occhiuto, Maiorino, Gelmini, Pirovano e Pellegrino (comunicato alla Presidenza il 2 agosto 2023) e n. 991, d’iniziativa del senatore Gasparri (comunicato alla Presidenza il 23 gennaio 2024).

Guido Panvini

Ricercatore Senior in Storia contemporanea, Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche,
Sapienza Università di Roma

Audizione Informale

1° Commissione permanente

(Affari Costituzionali, Affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, Ordinamento Generale
dello Stato e della Pubblica Amministrazione, Editoria, Digitalizzazione)

Riunione n. 75

Mercoledì 10 luglio 2024, ore 09.00

Presidenza del Presidente

Balboni

1. Premessa

La storia delle vittime del terrorismo è stata caratterizzata più dal silenzio che dalla presa di parola: il loro emergere nella società civile fu lo sbocco di un processo lungo, scomposto e intermittente, costantemente messo in discussione dalla memoria debordante degli ex-terroristi e dal comportamento stesso delle istituzioni, tardive a riconoscere formalmente lo *status* di vittime a chi era stato colpito dalla violenza terroristica in quegli anni drammatici. Le vittime del terrorismo, dunque, lo sono state per «due volte», come ha scritto Giovanni Moro, il figlio dello statista democristiano ucciso dalle Brigate Rosse: la violenza ne ha abbattuto prima i corpi; in un secondo momento, la memoria collettiva ne ha espunto il ricordo.

Furono i sopravvissuti e i famigliari delle vittime delle stragi neofasciste a giocare un ruolo fondamentale, soprattutto in funzione di supporto ai grandi processi che negli anni Ottanta e Novanta aprirono nuove prospettive sugli attentati indiscriminati, in un contesto segnato dalla fine della guerra fredda e dalla discesa in campo nel paese della società civile, tra i principali attori politici della fase di transizione dalla prima alla seconda Repubblica. Nacquero, così, diverse associazioni impegnate a

battersi contro l'oblio e le amnesie delle istituzioni, per riconoscere la dignità della vittima, il trauma sofferto e il senso da attribuire alla perdita dei loro cari.

Il progressivo allargamento dello spazio di cittadinanza che ne derivò contribuì a vivificare la dimensione etica dell'arena pubblica in un momento in cui la crisi del sistema politico, le guerre di mafia e la dilagante corruzione stavano avendo delle ricadute pesanti sulla tenuta civile del paese. Nell'immediato, il contributo più importante delle associazioni dei familiari fu quello di porre al centro del dibattito pubblico il tema dell'assenza non solo della figura delle vittime ma anche dei diritti mancanti ed estensibili ad altre categorie di cittadini, come le vittime di mafia e della violenza politica diffusa.

La mobilitazione metteva a nudo il ritardo con cui le istituzioni avevano riconosciuto, formalmente, lo statuto di vittima del terrorismo, con la promulgazione di una legge (n. 466, 13 agosto 1980) che ne riconosceva i diritti e gli oneri da parte dello Stato, emanata, significativamente, in seguito alla strage del 2 agosto 1980. Fino a quel momento esistevano due dispositivi (legge n. 629, 27 ottobre 1973 e legge n. 328, 13 dicembre 1975) pensati, però, per gli appartenenti ai corpi di polizia, non senza mancanze e contraddizioni. L'iter legislativo fu ad ogni modo lunghissimo, con numerose integrazioni e modifiche, arrivando ad una stabilizzazione giuridica solamente nel 1998 e poi nel 2004. Per anni, inoltre, le vittime del terrorismo furono equiparate a quelle della criminalità organizzata, a rimarcare la difficoltà, anche dal punto di vista giuridico, di un riconoscimento formale da parte dello Stato. Dunque, non solo un grande ritardo, ancora più grave se si tracciasse il sanguinoso bilancio delle vittime a quelle date, a cui bisogna aggiungere una definizione assai ristretta di vittima del terrorismo che escludeva, perciò, le vittime collaterali della violenza che rimanevano escluse da qualsiasi tutela. A tutt'oggi non abbiamo ricerche che mettano a confronto i risultati della ricerca storiografica con quelli della giurisprudenza sulle vittime del terrorismo. Tuttavia, le testimonianze a disposizione inducono a confermare il ritardo, le incertezze e le contraddizioni con cui lo Stato ha affrontato questo problema e il ruolo suppletivo svolto dalla società civile e dall'iniziativa dei familiari delle vittime, con la pressione esercitata sulle massime autorità della Repubblica affinché i dispositivi di legge fossero il più possibile estesi a chi aveva subito, inerme, la violenza. Ci volle un supplemento legislativo, ad esempio, affinché la legge 466 del 1980 fosse retrodatata fino a coprire le vittime della strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969.

Nella seconda metà degli anni Ottanta, con il progressivo esaurirsi del fenomeno terroristico, si registrarono i primi tentativi di costituzione di Commissioni parlamentari d'inchiesta su quanto era accaduto in Italia nei due decenni precedenti. I lavori della Commissioni si intrecciarono con i risultati di diversi filoni d'indagine giudiziaria che proprio tra la fine degli anni Ottanta e la prima metà degli anni Novanta stavano prendendo piede. Nonostante l'altissimo numero di vittime, queste non ebbero

praticamente voce nelle tante audizioni che segnarono i lavori delle diverse Commissioni. L'unica eccezione furono le testimonianze rilasciate dai famigliari di Aldo Moro presso l'omonima commissione e alcuni parenti degli agenti di scorta caduti nell'agguato di via Fani, all'interno di una dimensione probatoria tutta centrata sulle dinamiche che avevano caratterizzato l'eccidio e il sequestro del presidente democristiano, piuttosto che sull'ascolto dell'esperienza delle vittime. Solamente negli anni Duemila si ebbe un primo cambiamento, con l'ingresso tra i componenti della Commissione Stragi della senatrice Daria Bonfietti, sorella di Alberto, morto nella strage di Ustica del 27 giugno 1980, cofondatrice dell'Associazione Parenti delle vittime della strage di Ustica, nata nel 1988. Pochi anni dopo, nel 2006, l'arrivo di Sabina Rossa in Senato, figlia di Guido, il sindacalista assassinato dalle Br, produsse un altro importante cambiamento, con la proposta istitutiva di un disegno di legge, approvato, poi, nel 2007, istitutivo il "Giorno della memoria" delle vittime del terrorismo, di cui Sabina Rossa era stata la prima firmataria.

Nonostante questi significativi ingressi, la logica che guidava i lavori della Commissione negli anni Novanta e Duemila non prevedeva l'ascolto delle vittime della violenza terroristica, se non all'interno di una dimensione investigativa. Le vittime restarono invisibili anche nei grandi processi per le stragi, nonostante il loro fondamentale apporto nel sostegno al lavoro della magistratura, un'assenza in parte spiegabile per la stessa costruzione del procedimento e del processo penale che accorda poco spazio alla testimonianza della vittima. In questo senso sia i lavori delle Commissioni che i grandi processi penali non rivestirono lo stesso ruolo che svolsero in altri contesti segnati dal ripetersi di violenze a carattere politico. In alcuni casi a livello internazionale, come ad esempio, in Cile, Sud Africa e Argentina, l'accertamento della verità dei fatti venne a svolgere nei processi di transizione alla democrazia una funzione costituente, attraverso l'istituzione di quelle che sono state chiamate "Commissioni verità". Le "Commissioni verità" erano sorte con l'obiettivo di favorire e rafforzare i processi di transizione alla democrazia, acclarata l'impossibilità di aprire contemporaneamente migliaia di processi e di dare compiuta soddisfazione alle vittime. A differenza dello strumento ordinario del diritto penale, che concentra la sua attenzione sugli esecutori e si rivela invece piuttosto insensibile riguardo alle vittime, questi organismi si legittimavano proprio in virtù dell'attenzione rivolta a quest'ultime. La pace non veniva considerata come la preconditione della giustizia, ma piuttosto era la giustizia a valere sua come condizione costitutiva. In questo passaggio, le associazioni delle vittime e i soggetti sociali che se ne facevano portavoce acquistavano per la prima volta nella storia un ruolo politico di primo piano. Il cambiamento fu enorme: con lo spostamento dell'attenzione dagli esecutori alle vittime si assistette, infatti, anche a un mutamento della memoria sociale, che da «memoria del *male inferto* diventa memoria del *male sofferto*».

Nulla di simile accadde in Italia, a partire dal lavoro svolto dalle Commissioni parlamentari che si sono occupate del terrorismo e delle stragi. In maniera significativa, in una delle relazioni conclusive dei lavori della Commissione Stragi fu proposta l'istituzione di una Commissione *Truth and Reconciliation*, ispirata al modello sudafricano, i cui scopi, però, erano la «pacificazione» e l'elaborazione di una «memoria storica condivisa», concetti, come avremo modo di vedere, ambivalenti che tagliavano fuori, ancora una volta, i diritti violati delle vittime. Fu un'occasione mancata che favorì l'elaborazione giudiziaria del passato, in virtù delle centinaia di processi penali a cui sembrava affidata la resa dei conti con quella stagione. Si generò vero e proprio buco nero nella coscienza civile del paese, a cui seguì un lungo periodo di oblio e rimozione.

Nonostante l'apparente unitarietà d'intenti, divisioni e conflitti segnano l'associazionismo vittimario, fin dalle origini. Una delle ragioni delle frequenti tensioni può essere rintracciata nella natura stessa delle associazioni, la maggior parte delle quali, come abbiamo visto, nacquero per iniziativa dei familiari e dei sopravvissuti delle stragi. Un crimine, dunque, per quanto anonimo, a carattere collettivo che facilitava perciò la formazione di comunità di cittadini colpite dal medesimo atto terroristico. Non a caso furono i grandi processi a facilitare la formazione delle associazioni, con diverse vittime che si costituirono parte civile. La prospettiva cambia completamente se si guarda al terrorismo rosso. Non solo perché la percezione pubblica del fenomeno fu diversa, in qualche modo tesa a ridimensionare la gravità dell'impatto avuto dalla lotta armata di sinistra sulla società italiana. Essendo il terrorismo di sinistra un terrorismo selettivo, la sua conseguenza fu una sequela di omicidi e ferimenti per lo più di singoli cittadini, in prevalenza civili inermi. In questo contesto, la formazione delle reti associative fu, perciò, un procedimento lungo e tortuoso.

Solamente nei primi anni Duemila, dunque, si avvertì un progressivo cambiamento di clima politico e di sensibilità collettiva, in particolar modo con l'istituzione della prima Giornata della memoria delle vittime del terrorismo, celebrata il 9 maggio 2008. Una decisione non priva di ambivalenze e contraddizioni: venne scelto, infatti, il 9 maggio in ricordo del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, in via Caetani, a Roma. Molti s'interrogarono se la data da commemorare non fosse, piuttosto, il 12 dicembre, con riferimento alla strage di piazza Fontana, vero e proprio spartiacque nella successiva storia della Repubblica. Ciononostante, è indubbio che era stato compiuto un cambio di paradigma, sigillato dall'emblematica immagine dell'incontro, avvenuto al Quirinale, tra Gemma Calabresi, la vedova del commissario ucciso nel 1972, e Licia Pinelli, la vedova di Giuseppe Pinelli, l'anarchico precipitato, in circostanze mai chiarite, dai locali della Questura di Milano, il 15 dicembre 1969, definito da Napolitano «vittima due volte»: «prima di pesantissimi sospetti infondati e poi di un'improvvisa, assurda fine». Una scelta semantica carica di significato che caricava la parola «vittima» di un nuovo potenziale euristico, fino a oggi, però, poco esplorato.

Può sembrare paradossale, ma a oggi non esiste un bilancio definitivo delle vittime degli anni del terrorismo. Non perché manchino i dati o gli strumenti di rivelazione. Si tratta di un problema squisitamente politico, con molteplici ricadute sia sulla giurisprudenza che sul terreno della ricostruzione storica. Ad esempio, la seconda edizione del volume curato dalla presidenza della Repubblica, guidata, allora da Giorgio Napolitano, in occasione della celebrazione del primo «Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice» ne contava 380, integrando la prima edizione che aveva presentato cifre leggermente diverse. Destano molto interesse i criteri di selezione adottati, basati sugli «atti collegati alla violenza politica che hanno messo a dura prova la tenuta democratica delle istituzioni», mentre, specificava il testo, «sono state escluse quelle manifestazioni sempre di violenza politica, non direttamente riconducibili alla nascita, alla esistenza di strategie o progetti diretti a creare insicurezza nei cittadini, a destabilizzare le istituzioni e in sostanza a sovvertire l'ordinamento democratico e costituzionale».

Utilizzando questi criteri necessariamente vengono a mancare diversi nominativi, ad esempio quelli delle vittime della violenza politica diffusa, del conflitto sociale e del terrorismo internazionale. Non compaiono, poi, le vittime della strage di Ustica (27 giugno 1980, 81 caduti) e della strage di Gioia Tauro del 22 luglio 1970 (6 morti e 66 feriti), in un secondo momento riconosciuta formalmente come strage politica dalle direttive di declassifica, ordinate dai Presidenti del Consiglio, Prodi, Renzi, Draghi e Meloni (2008-2024), dei documenti conservati presso le diverse amministrazioni dello Stato riguardanti stragi e terrorismo. Ciononostante, l'iniziativa del Quirinale ha avuto il merito di riattivare una coscienza che si era sopita, innestando un sussulto di consapevolezza all'interno delle istituzioni, con molteplici iniziative che hanno risposto all'impulso proveniente dalla Presidenza della Repubblica. Negli anni, inoltre, i criteri sono stati affinati, con un riconteggio delle vittime e il conseguente riconoscimento da parte delle istituzioni.

Non è azzardato ipotizzare che la cifra delle vittime della violenza politica e del terrorismo, dagli anni Sessanta ai primi anni Duemila, possa essere oltre le 500 unità. Tutto dipende, ovviamente, dai termini *a quo* e *ad quem*: potrebbe essere un numero addirittura superiore se si iniziasse a contare le vittime fin dalle giornate del luglio 1960 che così tanto pesarono sulla tenuta delle istituzioni democratiche del paese. Per non parlare, poi, delle migliaia di feriti, di cui non esiste, ad oggi, una stima ufficiale. Una considerazione che riapre la questione sull'inclusione delle vittime collaterali della violenza, ossia le persone che hanno subito le conseguenze indirette della violenza, con ricadute fisiche e psichiche che non di rado ne hanno causato la morte. Si tratta di un tema che in Italia sembra non trovare accoglienza, nonostante la sua rilevanza, data che è prevalsa, anche sul piano giuridico, una concezione della vittima estremamente circoscritta, un dato di per sé rivelatore, perché in altri contesti la sua definizione è più estesa, fino a includere le vittime collaterali, un

passaggio democratico fondamentale in termini di ricaduta per le riparazioni e per il riconoscimento dei diritti civili e sociali.

2. Note e osservazioni sul disegno di legge n. 991 d'iniziativa del senatore Gasparri

Il ddl n. 991, presentato dal senatore Gasparri, intende apportare modifiche all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, con l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice alle «vittime della violenza politica decedute dal 1970 al 1979».

La riflessione implicita nel progetto presentato individua, a ragione, la flessibilità con la quale la legge n. 206 del 3 agosto 2004 è stata estesa ad altre categorie di vittime, in qualche modo riconducibili a episodi di violenza *lato sensu* terroristico-politica, sia sul piano interno che su quello internazionale, ragion per cui si ritiene che il medesimo dispositivo possa essere esteso alle «vittime degli anni di piombo». Il testo ritorna su questo passaggio più volte, richiamando le «vittime della violenza politica che hanno sacrificato la vita per i loro ideali» oppure le «vittime incolpevoli e inermi». Il testo, infine, sembra recepire le istanze provenienti dall'associazionismo vittimario, tra cui la richiesta dell'Associazione Internazionale Vittime del Terrorismo (AIVIT), di estendere i benefici della legge n. 206 alle vittime della violenza politica diffusa, i cui rappresentanti Marco Falvella e Daniele Varalli sono stati ricevuti presso la 1° Commissione permanente (Affari Costituzionali) nel corso della seduta n. 72 del 2 luglio 2024. L'AIVIT individua 32 nominativi tra il 1970 e il 1979, ritenuti esclusi da ogni beneficio di legge previsto dalle norme a tutela delle vittime. Infine, il ddl n. 991 ha accolto e ascoltato la testimonianza di Giampaolo Mattei dell'Associazione Fratelli Mattei sulla difficoltà degli iter giuridici e burocratici nel riconoscere lo statuto vittimario ai familiari dei caduti del terrorismo e della violenza politica degli anni Settanta, proponendo uno snellimento delle procedure e una loro facilitazione, anche sul piano economico per i familiari delle vittime.

Il ddl n. 991, dunque, ha una finalità meritoria che qui non si vuole mettere in discussione. Tuttavia, in tanti suoi passaggi il testo presenta, non solo dal punto di vista semantico, contraddizioni, oscurità e superficialità che opportuno evidenziare e lì dove è possibile correggere.

Innanzitutto, l'arco cronologico non trova giustificazione né dal punto di vista della ricostruzione storica, né dal punto di vista squisitamente giuridico. La periodizzazione 1970-1979 esclude a priori le numerose vittime che si sono registrate a partire dagli anni Sessanta e per tutto il decennio Ottanta. C'è da interrogarsi sul termine *ad quem* visto che gli episodi di violenza politica diffusa costellano, in maniera intermittente e certamente con minor intensità, anche gli anni Novanta e Duemila. Il testo lascia intendere che per il periodo 1970-1979 vi siano 32 vittime esclusi dal riconoscimento e dunque

dai benefici di legge (richiamando un documento interno dell'AIVIT). Il calcolo, tuttavia, non appare chiaro sul piano delle fonti impiegate, né certo dal punto di vista statistico-quantitativo, evidenziando ancora di più l'approssimazione della periodizzazione impiegata.

Il richiamo al contesto storico-sociale appare perfino più problematica. Se la categoria di violenza politica risulta efficace dal punto di vista prettamente scientifico e storiografico, dal punto di vista giuridico rischia di essere controproducente per diverse ragioni. Innanzitutto, per il suo uso non-scientifico, abbinata ad altre espressioni utilizzate con leggerezza. In secondo luogo, perché l'uso improprio della categoria può indurre una parificazione tra le vittime che se è ineccepibile dal punto di vista formale, nella sostanza è destinata a creare divisioni e contrasti a danno dei diritti delle vittime. La tentazione implicita nel ddl n. 991 è quella di sostenere che ci siano state «vittime di serie A» e «vittime di serie B», ovvero le vittime della violenza politica diffusa sarebbero state ignorate a vantaggio delle vittime delle stragi e del grande terrorismo. Ciò appare falso, come accennato nella premessa, sul piano della ricostruzione storica, dato che la mobilitazione per estendere il riconoscimento dello statuto vittimario è partito proprio delle associazioni dei familiari dei caduti delle stragi. Inoltre, una lettura di questo tipo rischia di innescare la reazione opposta di chi ritiene che negli anni Sessanta e Settanta vi sia stata una violenza criminale e illegittima (lo stragismo) e una violenza di risposta e perciò legittima (la conflittualità sociale estendibile, addirittura, al fenomeno della lotta armata di sinistra). Infine, il richiamo alla violenza politica dovrebbe per lo meno prendere in considerazione anche i numerosi caduti per l'abuso della violenza da parte delle forze dell'ordine nel corso di manifestazioni a carattere politico-sindacale, una circostanza drammaticamente ricorrente per tutto il corso degli anni Sessanta e Settanta, per non parlare dei primi decenni di storia repubblicana e per gli anni successivi al 1980.

3. Note e osservazioni sul disegno di legge n. 838 d'iniziativa dei senatori Lisei, Balboni, Giorgis, De Cristofaro, Occhiuto, Maiorino, Gelimini, Pirovano e Pellegrino

Il ddl 838 appare molto tecnico, articolato e strutturato, in continuità con l'iter delle modifiche della legge n. 206 che hanno preceduto la proposta qui presentata. Il testo, inoltre, ha il merito di astenersi da ogni considerazione storico-politica, evitando così i cortocircuiti interpretativi presenti in altre elaborazioni. Da un punto di vista squisitamente storiografico, il disegno di legge si richiama ad una concezione della vittima estremamente ristretta, escludendo perciò le vittime collaterali a cui abbiamo accennato nella premessa, il cui riconoscimento è invece presente in altre giurisprudenze a livello internazionale. Infine, il riconoscimento dei benefici in termini finanziari e pensionistici è rivolto solamente alla rete familiare delle vittime, escludendo a priori il loro tessuto sociale, in cui è

ipotizzabile vi siano persone che potrebbero avere i requisiti per rientrare tra i beneficiari dei diritti di tutela e indennizzo.

4. Conclusioni e raccomandazioni

a) Il ddl 991 richiama i diritti delle vittime «incolpevoli e inermi»: si tratta di una definizione etico-politica assai opinabile e foriera di contraddizioni e ricadute anche in termini giuridici. S'invita esplicitamente ad astenersi da espressioni simili e a confrontarsi con il dibattito per il riconoscimento dei diritti delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, al cui interno si è sviluppato un utile dibattito sul concetto e sui limiti dell'accezione di «vittima». Sembra piuttosto utile invocare l'uniformità di criteri di riconoscimento così come evocato in alcuni passaggi del ddl n. 838.

b) Appare inopportuno il rimando a espressioni come «memoria condivisa» o «pacificazione» perché ambigue e suscettibili di diverse e inconciliabili interpretazioni perfino su un terreno prettamente storiografico. Piuttosto entrambi i ddl dovrebbero richiamarsi esplicitamente alla Costituzione e al senso di cittadinanza repubblicana condivisa, l'unica cornice possibile in cui inserire storie e contesti tra loro non sempre compatibili.

c) Decidere con chiarezza un termine *ad quo* e uno *ad quem* a cui far riferimento, una scelta che ha delle implicazioni importanti sul terreno storico-politico e che andrebbe vagliata con un tavolo di esperti.

d) Sul piano delle procedure legislative e burocratiche, creare un canale apposito di richiesta per le vittime del terrorismo e della violenza politica, distinguendole da quelle della criminalità organizzata. Le statistiche sull'accoglienza e sul rifiuto delle domande da parte dei famigliari spesso mostrano come i confini tra le due realtà siano ritenuti labili a livello istituzionale.

e) Infine, creare un comitato consultivo composto da storici, scienziati sociali, esperti di diritto e di giustizia riparativa, psicologi e altre figure professionali, assieme ai rappresentanti delle principali associazioni dei famigliari dei caduti delle vittime per coadiuvare le istituzioni, anche a livello locale, nella valutazione delle domande di riconoscimento. Si raccomanda una procedura basata, innanzitutto, sull'ascolto delle vittime.

Breve bibliografia di riferimento

Galbert, V.-P., *Vivre avec une victime d'attentat. Le traumatisme des proches*, Odile Jacob, 2018.

Capra, Gemma, *Mio marito il commissario Calabresi. Il diario segreto della moglie dopo 17 anni di silenzio*, a cura di Luciano Garibaldi, Milano, Edizioni Paoline, 1990.

de Greiff, P., *Repairing the Past: Compensation for Victims of Human Rights Violations*, in Id (ed.), *The Handbook of Reparation*, Oxford University Press, 2006, pp. 1-20

Moro, Giovanni, *Anni Settanta*, Torino, Einaudi, 2007.

Panvini, Guido, “*Contro l’oblio: la costruzione del paradigma vittimario dopo gli anni del terrorismo. Note per una ricerca da compiere*”, in Marcello Ravveduto (a cura di), *I briganti e le vittime della nazione. Il paradigma vittimario nella storia d’Italia, dal Risorgimento al tempo presente*, Viella, Roma 2024, pp. 377-407.

Portinaro, Pier Paolo, *I conti con il passato. Vendetta, amnistia, giustizia*, Milano, Feltrinelli, 2011.

Presidenza della Repubblica, *Per le vittime del terrorismo nell’Italia repubblicana*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2008.

Il problema di definire una memoria storica condivisa della lunga marcia verso la democrazia in Italia. Un contributo dall’esperienza della Commissione per la verità e la riconciliazione in Sudafrica (26 luglio 2000), in Commissione parlamentare sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, vol. I, t. IV, pp. 375-406.

Vittime del terrorismo. Il quadro normativo, a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati, http://leg15.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/01/01_cap24_sch01.htm, consultato il 18.07.2024.